

ON. LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA REGIONE LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Sig.

COGNOME	NOME	C.F.
FORESTIERI	FELICE SERGIO	

rappresentato, difeso e meglio generalizzato, per mandato speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica avvsantidelia@cnfpec.it – avvocatosantidelia@pec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliata in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*,

l'**USR CALABRIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

e dei controinteressati in atti

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- del diniego di ammissione alla prova orale del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23” per il profilo posti comuni, classe di concorso A049 – Regione Calabria;

- dell'elenco pubblicato dall'USR Calabria (prot. n. 7709 del 27 aprile 2022) degli ammessi alla successiva prova orale nella parte in cui non prevede la presenza di parte ricorrente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione



previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente di essere ammesso alla prova orale del suddetto concorso e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del provvedimento di non ammissione

PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA, EX ART. 30, COMMA 2 C.P.A

dell'Amministrazione intimata all'adozione del relativo provvedimento di ammissione per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

PREMESSE:

1. In data 28 aprile 2020, sulla Gazzetta Ufficiale 4^a Serie Speciale-Concorsi ed Esami n. 34 veniva pubblicato il bando del “*concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*”.

Parte ricorrente, docente precario, si iscriveva al detto concorso e veniva ammesso a partecipare alle relative prove.

La superiore procedura concorsuale prevedeva una prova preselettiva, prove scritte e orali e, infine, la valutazione dei titoli.

A seguito della modifica apportata dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23 al D.D. n. 499 del 2020, nel caso che ci occupa, la prova per il concorso veniva modificata imponendo lo svolgimento di una sola prova scritta di 50 quesiti a risposta multipla, differenziando i 40 quesiti a seconda del profilo per i posti comuni e per quelli di sostegno, e predisponendo 10 quesiti per entrambi i profili, di cui cinque sulla conoscenza della lingua inglese (livello B2) e cinque sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici

multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento, e a seguire la prova orale.

Per ogni risposta esatta venivano attribuiti **n. 2 punti** e per ogni risposta errata **0 punti**. La prova veniva valutata al massimo 100 punti e considerata superata da coloro che avessero conseguito il punteggio minimo di 70 punti.

Anche in questo concorso, come e peggio di quanto avvenuto negli anni passati¹, la Commissione ha ammesso di aver, errato o dovuto ortopedizzare, numerosi quesiti per le varie classi di concorso.

Il Ministero, a fronte di numerosissime segnalazioni, ha già affermato la presenza di un errore in una domanda riguardante la libertà di insegnamento con riferimento all'articolo 34 della Costituzione invece che all'art. 33, attinente al profilo per i posti di sostegno della scuola Secondaria di primo grado e di un altro errore, in un'altra domanda per la classe di concorso A060, Tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, su un argomento di fisica (*“Quanto vale la densità assoluta di un solido?”*). Il Ministero ha già dunque proposto di *“andare verso il riconoscimento di 2 punti a tutti i candidati che hanno svolto la prova, anche in presenza di risposta non data, per queste due domande”*.

2. Nel caso che qui ci occupa, il ricorrente, in data 29 marzo svolgeva la prova per il profilo dei posti comuni, classe di concorso A049 – regione Calabria e, nello stesso giorno, dopo aver visionato l'esito della stessa, apprendeva di non

¹ Si vedano, per il tramite, della giurisprudenza richiamata, il caso dell'annullamento di due quesiti da parte del **Ministero dell'Università**, nelle procedure concorsuali del 2007 (quesiti nn. 71 e 79), 2008 (quesito n. 62 di Odontoiatria), nonché quelle del 2009 (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 5051/2011), del 2010 (T.A.R. Firenze, n. 11106/11), del 2011 (T.A.R. Brescia, n. 1352/12), del 2013 (T.A.R. Lazio, n. 1152/14) e 2016 (quesito n. 16 di Medicina). Per le prove di accesso alle specializzazioni mediche (sempre a quiz), oltre il caso del 2014 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4432/15), che è il primo anno di tale prova, errori sono presenti anche nel 2015 (Sez. III bis, n. 11950/16) ed in quelli a seguire (Sez. III bis n. 6940/18 sul 2018; Cons. Stato, Sez. VI, n. 8187/2020, sulla prova del 2020). Sull'accesso a Medicina generale, prova gestita dal **Ministero della Salute**, nell'ambito dell'analoghe prove a quiz, gli errori sono stati ammessi dalla Commissione sin dal 2014 (Sez. III, n. 269/20) e negli anni a seguire anche accertati dall'Istituto Superiore della Sanità o verificatori nominati dal G.A. (T.A.R. Lazio, Sez. III quater, n. 14267/2019; CDS Sez. III, n. 3886/2020 e da ultimo ord. n. 1678/21 e sentenza n. 9777 del 13 settembre 2021 all'esito della quale sono stati individuati ed annullati 6 quesiti nella prova di ammissione 2020). Il caso più eclatante invece rimane quello del **Ministero dell'Istruzione** nelle prove di accesso ai percorsi abilitanti per gli insegnanti. In quel caso la prova non era unica ma cambiava a seconda della classe di concorso di abilitazione. Si andava da 25 domande su 70, cioè il 35,71% di quesiti errati, a un minimo di 4, con una media superiore al 16% (https://tfa.cineca.it/pubbl_compiti.php). Per le altre Amministrazioni che hanno gestito prove analoghe, solo da ultimo, si ricordano quelle **INPS** (T.A.R. Lazio, Sez. III q, n. 5288/18; in concorso diverso rispetto alla precedente sentenza citata T.A.R. Lazio, Sez. III q, 11811/19) e **Ministero della Giustizia** (T.A.R. Lazio, Sez. I, n. 7346/21; n. 6222/20) con neutralizzazione dei quesiti errati. In tutti i casi, senza la documentazione sottostante non è mai possibile articolare censure giudiziali.



risultare tra gli idonei per sostenere la successiva prova orale, e la stessa, il successivo **31 marzo** veniva pubblicata su “*Istanze Online*” nella piattaforma “Concorsi e procedure selettive”.

L’accesso agli atti alla fase di correzione ed elaborazione dei quesiti rimaneva senza riscontro.

Apprendeva, dalla visione nella pagina riservata del sito istituzionale, esclusivamente, di aver totalizzato un punteggio di **68/100**, a fronte di una soglia minima di accesso pari a **70/100**, in quanto con riferimento a un quesito, **il n. 26** del suo test veniva attribuita la penalità di cui sopra e non il punteggio positivo che, come invece si avrà modo di approfondire successivamente, gli spetterebbe e che gli avrebbe permesso di poter partecipare alla successiva prova orale.

Orbene, in ipotesi di accoglimento delle censure di seguito proposte e riferite a tali domande, parte ricorrente supererebbe la soglia minima prevista dalla *lex specialis* e otterrebbe l’ammissione alla prova orale.

Sulla base delle precedenti considerazioni, pertanto, a parte ricorrente non resta che proporre ricorso, in ragione dei seguenti

MOTIVI

I. ERRATA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 26 (DEL COMPITO DEL RICORRENTE). ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA’ IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI CHE DEVONO SOPRASSEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI TEST A RISPOSTA MULTIPLA CON CODICI E LINEE GUIDA SUI PROTOCOLLI DI ADOZIONE.

1. La selezione dei capaci e dei meritevoli, ancorché privi di mezzi, attraverso la quale può essere apposto un vincolo costituzionalmente legittimo ex art. 33, 34 Cost. al diritto allo studio e alla formazione dei ricorrenti, deve passare attraverso una prova scientificamente attendibile.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia viceversa caratterizzato da errori, ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e non rispettosa del dato costituzionale.

La Giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo: **“il Collegio è persuaso che i quesiti oggetto di contestazione presentino *elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione degli studenti da ammettere ai corsi universitari.* I quesiti scrutinati lasciano *ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento*”** (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485). In un sistema di selezione a quiz come quello che ci occupa, ove i concorrenti sono tutti collocati nell'ambito di pochi punti è imprescindibile **“che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito a risposta multipla, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento] un preciso obbligo dell'Amministrazione”** (T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591; 28 ottobre 2011, n. 5051).

Solo da ultimo si richiama **T.A.R. Napoli (Sez. V, n. 3186/21 del 13 maggio)** secondo cui **“il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035).** **Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di**



discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Cons. Stato, III, 4 febbraio 2019 n. 842; TAR Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018). Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempra, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 05/10/2020, n. 5820).

La tesi secondo cui l'intera graduatoria andrebbe rifatta, inoltre, nella specie trattandosi di mero raggiungimento della soglia non rileva.

Tra i depositi documentali offerti, vi sono alcune ordinanze della terza Sezione del Consiglio di Stato ed una sentenza della stessa terza Sezione, con le quali si afferma che quando si accerti, già in cautelare, che un quesito è errato il candidato deve essere ammesso. Nulla di più semplice. In quel caso si parlava di un posto di lavoro (i concorsi INPS) o dell'ammissione alla scuola di specializzazione (pagata con borsa). **Nel caso richiamato e da ultimo deciso con la sentenza 4 febbraio 2019 n. 842 (e analoga per principi 522/21)**, dopo una verifica affidata alla stessa Commissione che aveva redatto il quesito

disposta dal TAR dall'esito negativo per i ricorrenti, in sede di appello una C.T.U. ha invece acclarato l'erroneità. A riprova del fatto che serva un soggetto terzo ed imparziale che si esprima sulla correttezza delle domande somministrate (in termini **ordinanza n. 1695 dell'1 aprile 2019 di codesta Sezione**). Da ultimo si vedano anche le verificazioni imposte dalla Sezione VII del Consiglio di Stato sul test di ammissioni al corso di laurea in Medicina (per tutti cfr. Sez. VII, ord. nn. 2468/22; 1572/22; 1575/22; 1578/22; 1581/22; 1962/22).

Né può dubitarsi che la sede cautelare, stante anche l'imminente calendarizzazione delle prove orali, è quella più idonea per la delibazione dei vizi proposti.

La misura cautelare, invece, in tali casi, riesce ad allineare le posizioni facendo giungere, tutti, ammessi ed esclusi su quel singolo vizio, con la *res adhuc integra* sino al merito cosicché, in ipotesi di accoglimento, si possa evitare l'annullamento consolidando, esclusivamente, la posizione dei ricorrenti o, al contrario, giungendo ad un annullamento che, comunque, coinvolga tutti e non solo gli ammessi. Ove si ritenga di annullare, dunque, esclusi (illegittimamente) e ammessi (anche essi illegittimamente) subiranno la stessa sorte grazie alla decisione, nelle more, di tale decisione.

I.1. Sul quesito 26.

Il censurando quesito della prova del ricorrente è così formulato:

A049 - CALABRIA
CF: FRSFCS83P09F158P

DOMANDA 26

Nel **salto** in lungo, affinché l'esecuzione sia la più efficace possibile

a	lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco	X
*b	lo slancio simmetrico delle braccia precede l'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco	
c	lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori che avviene subito dopo lo stacco	
d	lo slancio simmetrico delle braccia avviene simultaneamente all'estensione dei segmenti degli arti inferiori prima dello stacco	

Punteggio: 0,00




Nella correzione si evidenziava come venivano indicate le risposte, ovvero, con l'asterisco “* risposta esatta” e con una x “X risposta data dal candidato”. La risposta indicata dal Ministero come corretta era la **b) ma, a ben vedere, nessuna era corretta.**

Il quesito, difatti, fa chiaro riferimento alla modalità di esecuzione più “**EFFICACE POSSIBILE**” nell’effettuare il salto in lungo, disciplina olimpica e praticata anche a livello scolastico, che fa riferimento alla FIDAL.

Ciascuna delle 4 alternative di risposta, cui il candidato è stato chiamato a scegliere pongono l’attenzione su una specifica fase del salto in lungo ossia la fase di **STACCO** e su uno specifico movimento degli arti superiori: lo **SLANCIO SIMMETRICO**.

Come è universalmente noto a tutti essendo capitato di vedere una qualche gara di specialità nell’ambito delle olimpiadi l’esecuzione più efficace possibile (come chiesto dal quesito) non possa essere raggiunta avendo gli arti superiori in **SLANCIO SIMMETRICO**, in quanto l’atleta proviene dalla FASE A (di corsa).

RINCORSA-STACCO-VOLO-ATTERRAGGIO



Come si vede nella superiore figura, sino alla fase B) (stacco), non vi è nessuno slancio asimmetrico delle braccia che, invece avviene in volo.

È assolutamente noto, difatti, che gli arti inferiori raggiungono l’estensione massima e gli arti superiori raggiungono l’apice dello slancio nello stesso

momento prima dello stacco (risposta “d”) ma è possibile che invece di considerare il culmine dell'azione di arti inferiori e arti superiori venga considerato l'inizio dell'azione di estensione e slancio rispettivamente di gambe e braccia e seguendo questo ragionamento la risposta “b” sarebbe quella corretta perché le braccia partono prima rispetto alle gambe. Perciò anche in questo caso sarebbe stato ESSENZIALE menzionare se si parlava dell'inizio dell'azione di slancio delle braccia o l'apice dell'azione di slancio che avviene prima dello stacco.

In sintesi:

- Se l'intenzione della commissione era di intendere “SALTO IN LUNGO” come disciplina appartenente alla FIDAL, le 4 possibili risposte fanno riferimento allo slancio SIMMETRICO degli arti superiori, e ciò avviene nella fase di VOLO e ATTERRAGGIO (D e C) e non nella fase di STACCO (A);

- Se l'intenzione era di intendere “*salto in lungo da fermo*” come semplice attività ludico-motoria da proporre in via ipotetica nell'ambito scolastico, viene *meno* la restante parte di domanda “IL PIU' EFFICACE POSSIBILE” poiché l'efficacia del salto è data da molteplici fattori morfologici, genetici, di coordinazione e di conoscenza pregressa dello schema motorio da parte di chi effettua il salto.

A ben vedere, l'unico modo per ritenere corretta la risposta del Ministero (soluzione A), è data dall'immaginare un'esecuzione di un “*salto in lungo da fermo*”, che, però, all'evidenza, trattasi di una diversa disciplina che avrebbe dovuto essere specificatamente indicata nel testo della domanda. Si tratta, difatti, di una tipologia di gara abolita nel 1912 del tutto differente dal “*salto in lungo*”.

Anche senza considerare le fonti specialistiche federali sulla disciplina del salto in lungo, perfino quelle individuabili nei dizionari della lingua italiana (cfr. per tutti il noto Treccani), confermano che il “salto in lungo” consiste “*nel lanciarsi in avanti e ricadere poi, a una certa distanza (...) dopo un'adeguata rincorsa*”, escludendo, dunque, l'ipotesi del “*salto in lungo da fermo*”.



Considerate solo le 4 alternative di risposta e non la domanda, non vi è alcun presupposto scientifico che VALIDI in termini di EFFICACIA il salto migliore, in quanto sono 4 possibili modalità di effettuare un salto in lungo ma completamente discordanti dall'esecuzione studiata, insegnata, e analizzata del SALTO IN LUNGO.

Né, nella specie, rileva la discrezionalità della Commissione nella scelta dell'una o dell'altra teoria. A monte, difatti, il tema è proprio che il quesito e le tesi per risolverlo NON possono essere opinabili. Devono essere totalmente univoche e senza, appunto, dar possibilità di valutare opzioni diverse da quelle proposte come esclusivamente corretta, giacché **“in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione”** (cfr.: T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. I, 29 luglio 2011, n. 2035). Per tale ragione, con riferimento al quesito, la risposta ritenuta corretta dal Ministero non è affatto tale, giacché essendovi due differenti teorie, le risposte possono essere considerate entrambe corrette. *“Il TAR ha correttamente ricordato che, per costante giurisprudenza, “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060); b) in altre parole, in presenza di quesiti a risposta multipla, una volta posta la domanda non può ricondursi alla esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta” (cfr. ex plurimis, TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7392/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 7095/2018; TAR Lazio, sez. terza-quater, n. 5288/2018)”* (Consiglio di Stato, sentenza n.

158/2021). “Come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost. (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (T.A.R. Campania, Sez. V, n. 4901/2017).

Per quanto appena chiarito, in ragione del fatto che il quesito di cui si discute risulta palesemente esatto, a parte ricorrente vanno attribuiti **n. 2 punti**.

Peraltro, stante la materia oggetto del quesito ed il palese errore commesso dal Ministero a non considerare corretta la risposta, non sarà certamente necessario disporre alcuna verifica o CTU essendo ben possibile che, come avvenuto già in numerose occasioni, codesto On.le Collegio possa individuarne immediatamente l'erroneità e per l'effetto far attribuire il punteggio mancante al ricorrente.

Il quesito, dunque, andava annullato e, per l'effetto, o attribuito a tutti i candidati (*recte* a coloro che impugnando non vi abbiano prestato acquiescenza) il punteggio oppure, proporzionalmente, diminuita la soglia. In entrambi i casi il ricorrente sarebbe stato ammesso.

Il quesito, all'evidenza, non necessita di verificazioni né approfondimenti trattandosi di materie ben note a codesto On. le Collegio che potrà, autonomamente individuarne e sancirne l'illegittimità.

Il caso, inerente la somministrazione di quesiti errati, è identico a quanto occorso negli anni precedenti ove il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare “*tenuto conto del fumus boni iuris dell'appello in relazione alle censure incentrate sulla erroneità di alcuni quesiti*” (Sez. VI, ord. 29 aprile 2016, n. 1565, est. Castriota Scandeberg). Tra i casi più eclatanti giova ricordare la prova di



ammissione a medicina generale ove, dopo una verifica disposta dal TAR dall'esito negativo per i ricorrenti, in sede di appello una C.T.U. ha invece acclarato l'erroneità a riprova che serve un soggetto terzo ed imparziale che si esprima sulla correttezza delle domande somministrate². La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla rilevanza dell'inattendibilità scientifica dei quesiti del test a risposta multipla, chiarendo che ove *“i quesiti oggetto di contestazione presentino elementi di dubbia attendibilità scientifica, al punto da ritenere non ragionevole che gli stessi abbiano potuto costituire utili strumenti di selezione. I quesiti scrutinati lasciano ampi margini di incertezza in ordine alla risposta più corretta da fornire e si rivelano per ciò solo inadatti ad assurgere a strumento selettivo per l'accesso ad un corso universitario, dato che la loro soluzione non costituisce il frutto di un esercizio di logica meritevole di apprezzamento”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 ottobre 2012, n. 5485).

****** SULLA PROVA DI RESISTENZA ******

2. Si evidenzia l'interesse concreto ed attuale di parte ricorrente a censurare i due quesiti in quanto, qualora il Collegio ne ravvisasse l'esattezza delle risposte fornite dal candidato, con l'attribuzione del relativo punteggio, o l'abbassamento della soglia, parte ricorrente raggiungerebbe la soglia di ammissione.

Punti iniziali	Gap soglia di idoneità per l'ammissione alla prova orale (70)	Domande risolte in maniera errata (0,00)	Punteggio Ottenibile
68	2	26	70/100

La tabella va letta nel seguente modo.

²Consiglio di Stato, sezione III, Sentenza n. 842/2019.

Posto che il **quesito n. 26** della prova del ricorrente è stato con evidenza erroneamente valutati negativamente, al punteggio deve essere attribuito l'ulteriore punteggio relativo alle domande contestate.

In particolare, si ribadisce che mediante l'attribuzione di **punti n. 2** spettante al ricorrente con riferimento al **quesito n. 26**, e a cui egli ha risposto in maniera errata secondo il Ministero, egli potrebbe partecipare alla prova orale.

Per l'effetto dunque, essendo il superamento della prova di resistenza documentale, egli dovrà essere reinserito nella graduatoria dei candidati ammessi alla successiva prova orale.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ MANIFESTA.

1. Per quanto risulta evidente, anche e soprattutto rispetto alla scelta di somministrare inopportunamente i quesiti contestati, il test somministrato ai candidati, non è stato sottoposto ad alcuna procedura di validazione stando a quanto risulta dagli atti in possesso.

Ed infatti, a differenza di quanto accade nella stragrande maggioranza delle selezioni pubbliche a mezzo quiz a risposta multipla (e tra questi si vedano quelli per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia e alle specializzazioni universitarie ove è espressamente prevista una procedura di validazione), nel procedimento concorsuale di ché trattasi essa manca del tutto.

Ed infatti, ad esempio, per ciò che concerne proprio l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia il D.M. 19 maggio 2017, n. 293 ha previsto la nomina di una commissione di esperti a cui affidare il procedimento di validazione del test da sottoporre ai candidati. L'esigenza della validazione, si legge nelle premesse dell'anzidetto D.M., emerge "**al fine di verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi contenuti**", in relazione a quella che viene definita come "*buona pratica raccomandata a livello internazionale*".

Non si comprende, pertanto, il motivo per il quale la medesima esigenza di "**verificare la validità dei quesiti e la correttezza dei dati scientifici ivi**



contenuti” non imponga all’Amministrazione l’adozione di una procedura di validazione, che, nella specie, dovrebbe essere maggiormente sentita, tenuto conto dell’alto livello di specificità che caratterizza le domande di tali test ed il fatto che vi è in gioco un posto di lavoro.

In altri termini, non è dato comprendere sulla base di quale logica si muova l’intero apparato amministrativo.

Ed infatti, ad esempio, il Ministero della Istruzione Università e Ricerca ha, nel tempo, garantito l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia attraverso una procedura che costituisce “*buona pratica internazionale*”.

2. Ma cosa è, in particolare, la validazione e a cosa serve? Questa difesa, vuol far notare che non è più e soltanto un problema di errori e/o imperfezioni nel test, ma del test in sé e di come è stato costruito.

È documentale, difatti, stante almeno quanto appare che il test non sia mai stato sottoposto a quelle procedure di analisi e validazione che è necessario espletare tutte le volte che si produce e si utilizza un test in base ai cui risultati si decide il futuro di migliaia di aspiranti. In pratica non è mai stato dimostrato se e che cosa quel test mira a valutare. E ciò è diametralmente opposto a ciò che nel resto del mondo si fa. “*Test users should select tests that meet the intended purpose and that are appropriate for the intended test takers*”. Questo non avviene, perché non si è mai dimostrato che i test che vengono scelti e utilizzati: “*meet the intended purpose*” e che “*are appropriate for the intended test takers*”.

Si deducono tali fondamentali osservazioni dagli scritti della **Prof.ssa Monica Barni**, ordinario nell’Università di Siena ed unica docente in Italia ad occuparsi scientificamente di “*etica della valutazione della competenza linguistico-comunicativa e delle conseguenze sociali e politiche dell’utilizzo di test*”. Il medesimo docente che, con **D.M. 7 agosto 2012**, è stato nominato dal MIUR per revisionare tutte le domande errate, ambigue e/o imperfette che un’altra commissione aveva elaborato qualche mese prima e che avevano fatto impazzire la lotteria dei test (ci si riferisce all’abilitazione per i T.F.A.).

Mentre in America e nel mondo anglosassone, ove i test vengono costruiti e sperimentati prima della somministrazione seguendo tutti i protocolli del caso, si sta seguendo una tendenza opposta all'uso di tali metodi di selezione e *“decine di college e università stanno riesaminando le loro politiche di ammissione al fine di de-enfatizzare i punteggi dei test”*, in Italia siamo all'anno zero. I test somministrati sono costituiti da un assemblaggio di diversi item, la cui architettura d'insieme sembra non tener conto dei principi in base ai quali programmi e test devono essere costruiti e poi verificati. Sono anni che fuori dall'Italia, ed in particolare nel mondo anglosassone, nel quale test sono comunemente usati per decidere sulla vita delle persone a partire dall'età pre-scolare, si riflette sulla responsabilità di chi produce e valuta test e sui risvolti etici della professione del "tester". Ne sono un esempio chiaro i vari codici di etica e le linee guida per buone pratiche prodotti e adottati da tutti gli enti e le associazioni che si occupano di costruzione di test e di valutazione: dall'associazione degli psicologi, a quella del *"language testing"*, la valutazione linguistica, solo per citarne alcuni.

Trattasi di elementi assolutamente necessari per comprendere se quel test rispetta *“i parametri di scientificità, validità, affidabilità, equità richiesti”* e se quindi i risultati che emergeranno saranno valutabili allo scopo.

Al di là se una domanda sia più o meno chiara, chi elabora un test, dovrebbe chiedersi perché sia utile inserire quella domanda in quella determinata selezione.

Nella specie, ad esempio, proprio in ragione di un tema comunque dibattuto come quello del quesito n. 23, è evidente che quel tipo di domanda non poteva scegliersi tra quelle somministrabili. Per evitare, appunto, che ci fosse anche il minimo dubbio circa la tesi da seguire. Per chiedersi e rispondere a ciò servono dei valutatori e non, solo, dei docenti in quelle discipline oggetto del test stesso.

E ciò non è, evidentemente, *“accettabile giacchèdobbiamo è possibile costruire un test che non assomigli a quiz televisivi, ma che sia in grado di darci, in modo valido, affidabile ed equo, e il più possibile preciso, le informazioni che vogliamo ottenere, senza ledere i diritti di coloro che vengono testati”*. Si



deposita, in tal senso, la perizia della Prof.ssa Barni e della Prof.ssa **Carla Bagna** riportandosi alle loro, indicazioni scientifiche. Appare acclarato che una prova così somministrata non è affatto *“idonea ad assicurare l'obiettivo, perseguito dalla legge, di selezionare i più meritevoli e più idonei all'accesso al corso”* (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 16 luglio 2012, n. 1352).

Si rimanda, dunque, al contenuto di tali perizie.

3. Manca, in ogni caso, l'evidenzia procedimentale di come la Commissione e/o l'Amministrazione abbia proceduto alla formulazione dei quesiti.

Il caso e la necessità di comprendere il procedimento sottostante all'elaborazione dei quesiti, non è nuovo alla giurisprudenza del G.A. Al contrario, tale procedimentalizzazione è stata introdotta proprio grazie alla sentenza n. 5986/08 resa dal T.A.R. Lazio su ricorso di questa difesa. In quella sede, al fine poi di contestualizzare gli eventuali rilievi sulla correttezza del quesito, va espressamente verbalizzato a cosa serve quel quiz, cosa mira ad accertare circa le competenze dei candidati e sulla base di quali fonti è stato adottato. La mancata esistenza di una verbalizzazione di tal fatta, dunque, *“non consente di esercitare un qualche controllo sui criteri applicati e sulle modalità seguite per la formulazione dei quesiti dei quali è dedotta l'incongruità sotto più profili. (...) L'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.) storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in un quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale”*.

Autorevolissima Giurisprudenza, mai confutata nel merito, e proprio in

subjecta materia ha chiarito che “*consegue che l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali avrebbe postulato che la Commissione desse contezza del percorso seguito nel pervenire alla formulazione dei quesiti (enunciando, ad es., i criteri di redazione dei quesiti; la divisione dei compiti all'interno dell'organo; l'eventuale, plurima predisposizione di pacchetti di test, da parte dei singoli commissari, da estrarre a sorte; l'insorgenza o meno di contrasti tra i commissari medesimi in ordine ad alcuni quesiti, ect.)* storicizzando, in forma sintetica, le fasi di quel percorso in quell'atto, fondamentale per le sedute dei collegi amministrativi, che è il verbale. Il quale soltanto - come è noto e come è stato affermato anche da una risalente giurisprudenza (CdS, VI, 20 giugno 1985, n. 321) - ha la funzione di attestare i fatti avvenuti e le dichiarazioni rese dai componenti di un organo collegiale; con la conseguenza che la “verbalizzazione dell'attività di un collegio amministrativo è requisito sostanziale della stessa”, e cioè requisito “richiesto per la stessa esistenza di detta attività e non è sostituibile da altri elementi di prova”(CdS, VI, 18 dicembre 1992, n. 1113; adde: Tar Lazio, I, 10 aprile 2002, n. 3070). In coerente applicazione di quanto precede, deve affermarsi che l'assenza di verbalizzazione delle attività elaborate dalla Commissione, in vista e per la predisposizione dei quesiti, conduce a dichiarare l'inesistenza di quell'attività, vizio strutturale che involge ovviamente i risultati di quell'attività, e cioè gli ottanta quesiti oggetto della presente impugnativa” (così Tar del Lazio, sez. III bis del 18 giugno 2008 n. 5968).

La mancanza di qualsiasi verbale attestante l'elaborazione dei quesiti, inoltre, elimina ogni possibilità di verifica della legittimità dell'operato dell'Amministrazione (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 15 giugno 2006, n. 645; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 14 aprile 2003, n. 598).

Non avere, nella specie, predisposto le minime regole di trasparenza che ogni P.A. è tenuta a osservare, specialmente nei pubblici concorsi, tradisce una profonda illegittimità dell'operato della Commissione e dell'Amministrazione che l'ha avallato. Un simile comportamento da parte della Commissione



incaricata di elaborare i quesiti rende impossibile qualunque valutazione successiva sulla legittimità del suo operato, il quale – essendo preordinato, si badi, all’esercizio di una *pubblica funzione* - avrebbe dovuto ispirarsi a canoni di correttezza, logicità, congruenza e proporzionalità. Il non aver predisposto nemmeno le minime ed usuali regole di trasparenza che ogni pubblica amministrazione è tenuta ad osservare, *specialmente nei pubblici concorsi*, tradisce una profonda illegittimità non solo della fase di individuazione dei quesiti per il test, ma di *tutto il procedimento di selezione* dei “migliori” potenziali ammessi alle successive prove. Per concludere senza i verbali dettagliati delle operazioni di elaborazione delle domande, le eventuali asserzioni di correttezza del test, non possono essere utili a smentire la ricostruzione sui quesiti contestati, ragion per cui la loro carenza è vizio genetico ed autonomo del procedimento di elaborazione.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Ove si ritenesse di non poter accogliere la domanda principale di annullamento del diniego ed attribuzione di un punteggio virtualmente utile per superare la soglia di ammissione, in via subordinata si chiede di beneficiare del risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, dell’ammissione alla prova orale.

A causa dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione intimata, nel procedimento per cui è causa, parte ricorrente è stata illegittimamente privata della possibilità di sostenere la fase successiva del concorso cui aspirava, subendo di conseguenza i relativi danni.

Anche ai sensi dell’art. 34 comma terzo del c.p.a., la richiesta di essere reintegrato in forma specifica, mediante l’ammissione, apre la strada alla valutazione della domanda risarcitoria di parte ricorrente.

Si possono ritenere sussistenti, nella specie, i presupposti del danno risarcibile, precisamente il provvedimento illegittimo (l’atto di esclusione dalla prova orale del concorso), l’evento dannoso (la perdita della possibilità di entrare

in servizio), nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 4 giugno 2013, n. 396) in ragione della persistente scelta di non rettificare la graduatoria.

È ormai pacifico in giurisprudenza, infatti, che *“il bando di concorso [...] costituisce un'offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati), caratterizzata dal fatto che l'individuazione del soggetto o dei soggetti, tra quelli che con l'iscrizione al concorso hanno manifestato la loro adesione e che devono ritenersi concretamente destinatari e beneficiari della proposta, avverrà per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite. Pertanto, [l'Amministrazione] è tenuta a comportarsi con correttezza e secondo buona fede, nell'attuazione del concorso, così come nell'adempimento di ogni obbligazione contrattuale, con individuazione della portata dei relativi obblighi correlata, in via principale, alle norme di legge sui contratti e sulle inerenti obbligazioni contrattuali e agli impegni assunti con l'indizione del concorso, con la conseguenza che, in caso di loro violazione, incorre in responsabilità contrattuale per inadempimento esponendosi al relativo risarcimento del danno in favore del [partecipante] che abbia subito la lesione del suo diritto conseguente all'espletamento della procedura concorsuale” (Cass., Sez. lav., 19 aprile 2006, n. 9049).*

Parte ricorrente infatti, come appare *ictu oculi* evidente, ha subito tanto un danno da mancata promozione, quanto da perdita di *chance*.

Non v'è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a. *“sussistendo i presupposti previsti dall'articolo 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica”* e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione alla prova orale, non essendo in dubbio, nella specie, questa *“sia in tutto o in parte possibile”* (art. 2058 c.c.).

ISTANZA EX ART. 116 C.P.A. E ISTRUTTORIA

Il Ministero non ha evaso l'accesso agli atti. Con tale istanza si era chiesto di



ottenere:

- “- copia della prova sostenuta dall’istante con relative schede di correzione;*
- copia di tutti i verbali della Commissione relativi all’espletamento della suddetta prova;*
- copia di tutti i verbali relativi all’attività di abbinamento nome candidato – prova;*
- copia del verbale di nomina della Commissione;*
- copia di tutti verbali relativi alla fase di correzione del proprio elaborato;*
- copia degli atti del procedimento di predisposizione della prova di ammissione da parte di codesto Ministero (art. 7 D.M. 9 novembre 2021, n. 326) il quale si “avvale di Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based”;*
- copia degli atti del procedimento di nomina della “commissione nazionale di esperti di cui all’articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonché la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva” che ha poi provveduto in conformità all’art. 7 del D.M. n. 326/21 all’elaborazione dei quesiti somministrati;*
- copia dei verbali dei lavori svolti dalla “Commissione Nazionale, incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta computer based”;*
- copia dei verbali del soggetto, ove esistente, che ha validato la prova di ammissione predisposta da parte della Commissione nazionale;*
- linee guida ministeriali circa lo svolgimento della prova;*
- gli atti del procedimento, ove esistenti, riguardanti i test di anomalia post correzione sulle domande somministrate. Come è noto, dopo la correzione, la prassi internazionale di "testing" onera l’Amministrazione che ha somministrato la prova a verificare le risultanze "anomale" in base alle risposte date ai quesiti;*
- le segnalazioni pervenute circa l’erroneità delle domande somministrate e i*

provvedimenti di conferma della correttezza di tali quesiti da parte della Commissione;

- indirizzi e generalità dei candidati risultati idonei”.

Si tratta di documentazione pacificamente attinente alla tutela dei diritti di parte ricorrente giacché solo e grazie alla stessa sarà possibile spiegare eventuali ulteriori vizi in fase giudiziale. Un'odiosa asimmetria informativa frontalmente in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza quanto sui quesiti somministrati (Sez. III bis, n. 5986/08). Le sentenze del Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 1082/18) e dello stesso T.A.R. Lazio (n. 7304/2017) hanno unanimemente confermato il diritto all'ostensione.

Il Consiglio di Stato, con particolare riguardo al tema dei quesiti che qui direttamente ed esclusivamente rileva, ha chiarito che *“non possono (...) essere condivise le ragioni addotte nella medesima nota a fondamento del rigetto dell'istanza di accesso agli atti del procedimento di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato ed in particolare di formazione dei quesiti in cui la prova di ammissione si è sostanziata, riferite non solo al carattere programmatico del procedimento, ma anche ad una supposta finalità di «controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni» ex art. 24, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottesa all'istanza di accesso. In contrario deve osservarsi che l'istanza è rivolta ad un segmento preciso dell'attività del Ministero dell'università e della ricerca, circoscritto alla predisposizione della prova di ammissione ai sensi dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, ancorché plurimi, ma comunque determinati, siano nell'ambito di questa gli atti compiuti dall'amministrazione competente, e ai quali l'accesso è diretto, emessi in applicazione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 giugno 2021, n. 730, relativo all'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato per l'anno accademico 2020/2021. “Del pari è errata la statuizione di rigetto in primo grado del ricorso contro il diniego espresso di accesso agli atti in questione. Diversamente da quanto affermato nella sentenza di primo grado, i ricorrenti hanno esposto in modo chiaro l'interesse sotteso alla*



loro istanza di accesso, il quale consiste secondo le deduzioni riproposte nel presente appello nell'esigenza di conoscere se ed in che misura i quesiti oggetto della prova di ammissione da loro sostenuta siano inficiati da errori o ambiguità che possano avere inciso sull'esito finale, per loro negativo. Alla descritta esigenza conoscitiva i medesimi ricorrenti hanno correlato quella di «difendere i propri interessi giuridici», ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei contenziosi da ciascuno di essi promosso contro il mancato superamento della prova di ammissione. A questo specifico riguardo è stato prospettato in modo non implausibile, da ultimo nella memoria conclusionale, che dall'acquisizione degli atti oggetto della loro istanza potrebbero alternativamente emergere errori ulteriori a quelli già dedotti nei loro rispettivi ricorsi; o potrebbe essere corroborata l'esistenza di questi ultimi, per i quali questa Sezione ha disposto in sede di appello cautelare ex art. 62 cod. proc. amm. un'istruttoria, attraverso una verifica richiesta all'Istituto superiore di sanità. Nell'ambito di questa prospettazione, inoltre, i ricorrenti non hanno mancato di precisare di essere attualmente collocati in graduatoria in posizioni a ridosso della prima utile per l'ammissione agli atenei da loro rispettivamente opzionati in sede di partecipazione alle prove di ammissione e di avere necessità di incrementare il loro patrimonio conoscitivo sulle modalità di predisposizione della prova di ammissione proprio per corroborare le censure svolte nel giudizio contro quest'ultima allo scopo di colmare il divario in graduatoria tuttora esistente” (Sez. VII, n. 3557/22).

“Se la domanda di accesso documentale può essere giustificata dall'astratta possibilità di utilizzo della stessa ai fini di meglio comprendere le ragioni di instaurazione o resistenza in giudizio - in tale quadro deve essere letta la previsione dell'articolo 24, comma sette, della legge numero 241 del 1990, laddove afferma debba essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici-, a fortiori tale sindacato diviene possibile nel caso in cui

l'azione giurisdizionale sia già stata proposta, e siano peraltro già lumeggiate le censure dedotte in giudizio;

che dunque, e in particolare nel caso in esame, anche ai fini della verifica e dell'accertamento della persistenza delle condizioni processuali legittimanti l'instaurazione dell'azione davanti al giudice amministrativo, con particolare riferimento all'interesse alla pronuncia di merito, ritiene il collegio essere fondata la richiesta di accesso proposta, risultando palese la utilità, se non la necessità, di acquisizione al processo della documentazione richiesta ai predetti fini;

che, peraltro, è evidente come l'accoglimento della domanda di accesso relativa alla produzione di particolare documentazione non comporta la implicita affermazione di fondatezza della domanda proposta né tanto meno la rilevanza concreta della documentazione in sede di deliberazione della domanda, posto che, non trattandosi di acquisizione ex officio, ma di accoglimento della specifica istanza proposta, è solo l'intermediazione dell'attività processuale delle parti che può orientare il giudizio conclusivo del collegio” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, ord. 6 ottobre 2016, n. 10080).

La giurisprudenza, proprio in tema di concorso docenti, ha ancora precisato che *“l'accesso ai documenti amministrativi relativi ad un Concorso è un interesse autonomo rispetto a quello relativo al bene della vita che ne costituisce solo un veicolo di legittimazione (correzione della graduatoria), in quanto costituisce una posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione che permane anche in caso di accesso alla posizione sostanziale ambita a seguito dell'intervenuta modifica della graduatoria concordemente con l'interesse dell'istante. Pertanto, continuando ad esistere il collegamento fra la documentazione richiesta e l'interesse diretto ed attuale del richiedente non vi sono ragioni per negare la sua ostensione (Tar Toscana n. 104 del 2020)” (T.A.R. Lazio, Sez. III bis, n. 5203/20).*

Né ha rilievo il fatto che la prova sia stata svolta computer based. *“L'utilizzo delle tecnologie informatiche nella formazione, conservazione e trasmissione*



della documentazione amministrativa non può non influire, anche, sull'adempimento degli obblighi di trasparenza gravanti sulle Pubbliche Amministrazioni, in quanto, consentendo di superare le difficoltà organizzative legate al formato analogico del documento, in specie afferenti all'estrazione di copia e alla sua consegna materiale presso l'ufficio detentore (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184), rende sostenibile per l'apparato amministrativo anche l'evasione di un ingente numero di istanze di accesso o comunque l'esibizione di un numero complessivamente elevato di documenti richiesti; con conseguente insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento delle relative pretese ostensive.

Nella specie, inoltre, l'accesso documentale non potrebbe neanche pregiudicare le esigenze di speditezza delle operazioni concorsuali, tenuto conto che siffatta procedura come noto si è conclusa con il decreto del 1 agosto 2019 di approvazione della graduatoria di merito conclusiva” (Cons. Stato, Sez. VI, 587/21).

ISTANZA CAUTELARE

Il ricorso è fondato e verrà certamente accolto.

Medio tempore, si impone l'adozione di un provvedimento cautelare che consenta al ricorrente di sostenere la prova orale e concludere la procedura concorsuale de qua sino all'adozione della sentenza di merito.

In particolare, per quanto è dato sapere tali prove avranno inizio il **17 maggio con una calendarizzazione fino alla data del 17 giugno**, ragion per cui, senza un provvedimento cautelare reso da codesto On.le Collegio, che consenta a parte ricorrente di sostenere le prove nelle more del giudizio, lo stesso subirebbe un grave ed irreparabile danno.

Come già anticipato, infatti, parte ricorrente, in ragione dell'erroneità di anche una sola delle domande somministrate, non può illegittimamente sostenere gli orali, vanificando le proprie aspirazioni.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto T.A.R. Lazio, previo accoglimento della superiore istanza cautelare voglia accogliere il ricorso.

In particolare, al fine di gradare la delibazione dei diversi motivi:

1) in via principale, Voglia annullare il diniego di ammissione alla prova orale del concorso e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente alla stessa e, solo in via subordinata, gli altri provvedimenti impugnati;

2) in via subordinata ove codesto T.A.R. non ritenga di poter annullare il solo diniego di ammissione assumendo quindi che i motivi, se favorevolmente delibati, conseguono l'annullamento integrale della procedura di concorso e non il mero diniego di ammissione alla successiva prova, in accoglimento del ricorso, condanni l'Amministrazione resistente **al risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a., sin dalla fase cautelare e con riserva di ulteriore approfondimento per il merito;**

3) in via ulteriormente gradata, annulli tutti gli atti in epigrafe del ricorso e, quindi, l'intero concorso.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di spese di giustizia, vertendo la presente controversia in materia di pubblico impiego, il contributo unificato versato è pari a € 325,00.

Roma-Messina, 17 maggio 2022

Avv. Santi Delia

Avv. Michele Bonetti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE

ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta) all'originale telematico da cui è stata estratta.

F.to Avv. Santi Delia

